



Giunta Regionale della Campania Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL "SERVIZIO DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO E RELATIVO TRASPORTO A DESTINO IN AMBITO NAZIONALE E/O COMUNITARIO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER 19.05.01 PROVENIENTI DALLO STABILIMENTO DI TRITOVAGLIATURA ED IMBALLAGGIO RIFIUTI DI BATTIPAGLIA (SA)"

CUP: *B89E19000680001*

CIG *8326017E92*

INDICE

Art.1-Premesse	4
Art.2–Documentazione di gara, chiarimenti, comunicazione e dotazione tecnico- informatica per la partecipazione alla gara	4
Art. 2.1 – Documenti di gara	5
Art. 2.2 - Chiarimenti	5
Art. 2.3 – Comunicazioni	6
Art.3- Oggetto dell’Appalto - Importo.....	6
Art.4-Durata dell’Appalto e Opzioni	7
Art.4.1 –Opzioni – Adesione postuma.....	7
Art. 5 – Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	8
Art. 6 – Requisiti Generali e Cause di Esclusione	9
Art. 7 – Requisiti speciali e mezzi di prova.....	9
Art. 7.1 – Requisiti di idoneità’	9
Art. 7.2 – Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	10
Art. 7.3 – Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale.....	11
Art. 7.4 – Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete; GEIE.....	12
Art..8- Avvalimento	12
Art..9- Subappalto	13
Art. 10 –Garanzia Provvisoria	14
Art.11 – Sopralluogo.....	16
Art.12 –Modalità di presentazione dell’offerta.....	17
Art.13 -Soccorso Istruttorio	19
Art.14 -Documentazione Amministrativa	19
Art. 15.1 – Domanda di partecipazione	20
Art. 15.2 – DGUE.....	20
Art. 15.3 – Dichiarazioni integrative.....	22
Art.15.4 – Documentazione a corredo	23
Art.15.5 – Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....	24
Art. 15.6 – Dichiarazione relativa al protocollo di legalità	25
ART. 16 – Busta offerta tecnica.....	26
ART. 17 – Relazione offerta tempo	27
ART. 18 – Busta offerta economica.....	27
Art.19 -Criterio di aggiudicazione.....	29
Art.19.1 - Valutazione dell’offerta tecnica	29
Art.19.2 - Valutazione dell’offerta tempo.....	30
Art.19.3 - Valutazione dell’offerta economica.....	30

Art.19.4 – Punteggio totale	31
Art. 20- Svolgimento operazioni di gara: Apertura della Busta A “Documentazione amministrativa” - Verifica della Documentazione amministrativa	31
Art. 21- Commissione giudicatrice	31
Art.22- Apertura delle buste “TECNICA” ed “ECONOMICA”	31
Art.23-Verifica di anomalia delle offerte	32
Art.24- Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	33
Art.25 - Definizione delle controversie	34
Art.26- Trattamento dei dati sensibili	34
Art.27-Disposizioni finali e rinvio	34

Art.1-Premesse

Il presente disciplinare contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva avviata dalla Struttura di Missione per lo smaltimento RSB della Regione Campania, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della offerta, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto ad oggetto l'affidamento "Servizio di recupero e/o smaltimento e relativo trasporto a destino in ambito nazionale e/o comunitario dei rifiuti aventi codice CER 19.05.01 provenienti dalla STIR di Battipaglia (SA)" come meglio specificato nel progetto allegato.

CUP B89E19000680001

CIG 8326017E92

Con Decreto Dirigenziale n. 13 del 04/06/2020 della Struttura di Missione per lo smaltimento RSB l'Ufficio Speciale. "Centrale Acquisti" è stata incaricato di espletare la gara dalla fase dell'indizione alla fase dell'aggiudicazione.

Con lo stesso Dirigenziale n. 13 del 04/06/2020 è stato stabilito che l'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 comma 3 e 95 del D.lgs. n.50 del 18/04/2016- Codice dei Contratti dei contratti pubblici. (nel prosieguo: Codice dei Contratti) e si è approvato il capitolato speciale d'appalto.

Luogo di svolgimento del servizio: STIR di Battipaglia (SA)

Il **Responsabile del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, è l'ing. Antonio De Falco funzionario della Struttura di missione per lo smaltimento dei R.S.B. –matr. 21561.

Il **Responsabile della Procedura di Gara** è il dott. Umberto Scalo dell'U.S. "Centrale Acquisti".

Art.2–Documentazione di gara, chiarimenti, comunicazione e dotazione tecnico-informatica per la partecipazione alla gara

Per partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica ed informatica:

- firma digitale, di cui all'art. 1, lett. s), del D. Lgs. 82/2005;
- dotazione hardware e software minima, come specificata nella sezione "Requisiti Minimi" del portale delle gare.

È utile e necessario che l'operatore economico, interessato a partecipare alla presente gara telematica, consulti preliminarmente, le seguenti sezioni del portale delle gare:

- sezione "Normativa e Manuali", in cui potrà reperire, in particolare, il Manuale "Istruzioni per la registrazione degli operatori economici al Portale della Regione Campania" e le "Linee Guida sulla Presentazione dell'Offerta";
- sezione "FAQ".

Per poter partecipare alla gara, l'operatore economico deve essere registrato al portale delle gare e disporre, pertanto, della terna di valori (codice d'accesso, nome utente e password) necessaria per l'accesso all'area privata e per l'utilizzo delle funzionalità del portale medesimo.

Salvo che non risulti già in possesso delle credenziali d'accesso in virtù di una precedente registrazione, l'operatore economico deve effettuare la registrazione al portale delle gare mediante l'apposito link "Registrati" presente in homepage, per ottenere le tre credenziali d'accesso che gli saranno recapitate - entro le successive 6 (sei) ore - all'indirizzo PEC oppure, solo per gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri, di posta elettronica indicato.

Si raccomanda di effettuare la registrazione almeno 48 (quarantotto) ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.

La mancata ricezione della terna di valori, che consente la partecipazione alla gara, è ad esclusivo rischio del concorrente se la registrazione al portale delle gare è effettuata successivamente al termine temporale sopra indicato.

In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni “Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?” e/o “Hai dimenticato la password?” presenti sulla home page del portale. Il codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono imm modificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link “opzioni”. La lunghezza massima della password è di 12 caratteri.

È possibile ricevere assistenza in merito all’attività di registrazione chiamando il Numero Verde 800 098 759, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 o inviare una e-mail a supportoclienti@afsoluzioni.it.

Il concorrente è tenuto a custodire diligentemente, assumendo tutte le opportune cautele, il proprio "codice di accesso" e "nome utente", a mezzo dei quali verrà identificato, e la propria password, senza comunicarla o diffonderla a terzi o consentire, comunque, che terzi possano entrarne in possesso. L’utilizzo degli identificativi per la partecipazione alla gara on-line è consentito unicamente ai soggetti che abbiano il potere di rappresentare il concorrente.

Art. 2.1 – Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice dei Contratti, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - o Relazione generale;
 - o Capitolato Speciale di Appalto;
 - o Criteri
 - o DUVRI di Tufino e Battipaglia con computi sicurezza e planimetrie;
 - o Disciplinare Tecnico con analisi allegate.
- 2) bando di gara;
- 3) disciplinare amministrativo di gara;
- 4) protocollo di legalità in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1 agosto 2007 ed approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 8 settembre 2007;
- 5) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ex art. 85 del Codice dei Contratti.

La documentazione di gara è disponibile sul portale delle gare della Regione Campania, all’indirizzo internet <https://gare.regione.campania.it/portale/index.php>.

Art. 2.2 - Chiarimenti

Le richieste di chiarimenti e/o di informazioni complementari devono essere inoltrate, esclusivamente attraverso il portale delle gare nella sezione dedicata alla presente procedura di gara, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti e/o di informazioni complementari devono essere formulate, esclusivamente, in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute fuori tempo utile oppure generiche oppure non pertinenti oppure caratterizzate da assoluta incertezza sulla provenienza.

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice dei Contratti, le risposte alle richieste pervenute saranno pubblicate, in forma anonima, nella sezione “chiarimenti” dedicata alla presente procedura sul portale delle gare, almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art. 2.3 – Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice dei Contratti, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice dei Contratti.

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite il portale delle gare. Pertanto, è onere degli operatori economici verificare il portale delle gare fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e durante tutto l'espletamento della gara.

Ad eccezione di quelle rese sul portale delle gare in forma pubblica, le restanti comunicazioni saranno visibili accedendo alla propria area privata, previo avviso all'indirizzo PEC oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica che i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di registrazione al portale/adesione alla procedura di gara.

Eventuali modifiche o problemi temporanei di funzionamento dell'indirizzo PEC/posta elettronica ovvero problemi di accessibilità/utilizzo della propria area privata, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art.3- Oggetto dell'Appalto - Importo

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Servizio di recupero e/o smaltimento e relativo trasporto a destino in ambito nazionale e/o comunitario dei rifiuti aventi codice CER 19.05.01 provenienti dalla STIR di Battipaglia (SA)".

Per i dettagli si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto.

Tabella 1) Descrizione del servizio

Riepilogo Gara						
Luogo di esecuzione del servizio	C.E.R.	quantità (tonn.)	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	Totale (€)
STIR di Battipaglia (SA)	19.05.01	11.000	€ 220,00	€ 2.420.000,00	€ 23.144,66	€ 2.443.144,66
				€ 2.420.000,00	€ 23.144,66	€ 2.443.144,66

Tabella 2) Oggetto dell'appalto

lotto	Descrizione del servizio	GIG	Importo
-------	--------------------------	-----	---------

1	Rimozione trasporto recupero/smaltimento FUTS dallo STIR di Battipaglia (SA)	8326017E92	€ 2.443.144,66
---	--	------------	----------------

Ai fini dell'art. 35, co. 4 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i. il valore massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione, rinnovo o proroga dell'appalto, è pari ad **€ 6.553.844,66 (euro osemilionicinquecventocinquantatremilaottocentoquarantaquattro/66)** comprensivo degli oneri per la sicurezza al netto di IVA, di cui:

a) € 2.443.144,66 al netto di Iva e/o altre imposte, comprensivo di € 23.144,66 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per l'impianto STIR di Battipaglia a valere sulle risorse FSC 2014/2020;

b) € 4.110.700,00 valore complessivo massimo delle eventuali adesioni postume, finanziati con risorse proprie delle Società provinciali che richiederanno l'attivazione dell'opzione.

Il suddetto importo copre tutte le prestazioni e gli oneri a carico della ditta aggiudicataria previsti dal presente disciplinare per il periodo di durata dell'appalto.

Art.4-Durata dell'Appalto e Opzioni

Il termine massimo previsto per la conclusione delle prestazioni contrattuali, decorrente dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, è pari a **120 giorni naturali e consecutivi**.

La durata effettiva per la conclusione delle prestazioni contrattuali, sarà quella derivante dall'offerta tempo presentata dall'impresa aggiudicatrice in fase di gara.

L'avvio dell'esecuzione del contratto è previsto entro 15 gg. dalla stipula del contratto e le attività dovranno essere avviate entro i successivi 7 gg.

Art.4.1 –Opzioni – Adesione postuma

Stante le criticità riscontrate nella gestione delle evacuazioni dei rifiuti in uscita dagli S.T.I.R. è facoltà delle società provinciali della Regione Campania, gestori del ciclo integrato dei rifiuti nelle rispettive province, individuati dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, stipulare contratti mediante la c.d. **“adesione postuma”** con i soggetti aggiudicatari del presente appalto ai fini dello svuotamento, negli impianti gestiti dalle suddette società, di ulteriori quantità di rifiuti della stessa tipologia di quelli di cui al presente appalto.

Le prestazioni di cui ai contratti eventualmente stipulati con le società provinciali dovranno essere, comunque, eseguite agli stessi patti e condizioni di aggiudicazione del presente appalto. Si precisa che gli oneri derivanti da tali contratti saranno totalmente a carico dalle citate società provinciali che richiederanno l'attivazione della presente opzione. Il Committente è, pertanto, sollevato da qualsivoglia responsabilità per le prestazioni svolte dagli aggiudicatari della presente procedura per conto delle società di cui sopra.

Le società provinciali che potranno aderire alla gara, i luoghi di esecuzione del servizio, le quantità di rifiuti, il valore massimo di affidamento postumo all'adesione postuma, secondo il criterio di prossimità geografica, sono indicati nella seguente tabella:

OPZIONI			
Società Provinciale	Luogo di esecuzione del servizio	CER	Quantità (tonn.)
EcoAmbiente	STIR di Battipaglia (SA)	19.05.01	6.000
IrpiniaAmbiente	STIR di Pianodardine (AV)	19.05.01	1.000
SAMTE	STIR di Casalduni (BN)	19.05.01	11.500
Totale			18.500

Art. 5 – Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice dei Contratti, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice dei Contratti. In particolare:

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice dei Contratti, è vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo: aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente, che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente, che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice dei Contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del Codice dei Contratti penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice dei Contratti, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare per l'esecuzione soggetto diverso da quello indicato in sede di gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f), del Codice dei Contratti, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1 lett. b) e c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione deve essere conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice dei Contratti, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 6 – Requisiti Generali e Cause di Esclusione

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono, comunque, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**c.d. white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede;

oppure, devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010), oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1 agosto 2007 ed approvato con Deliberazione di Giunta Regionale dell'8 settembre 2007 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge n.190/2012.

Art. 7 – Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti indicati di seguito nel presente articolo del disciplinare.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi, oltre che in modalità telematica tramite il portale di gara, anche mediante AVCpass in conformità alla Delibera ANAC del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. b), del Codice dei Contratti, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Art. 7.1 – Requisiti di idoneità'

a) iscrizione alla C.C.I.A.A per attività, effettivamente esercitata, coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. In caso di concorrenti degli altri Stati dell'Unione Europea non residenti in Italia, presentazione di dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

b) iscrizione o richiesta di iscrizione nelle "white list" della prefettura di appartenenza;

c) per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78);

d) **per i trasportatori**, iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi del D.M. 03/06/2014 n. 120 per la Categoria 4, con iscrizione in classe adeguata al quantitativo costituente l'intero lotto ovvero iscrizione nei corrispondenti albi o registri per gli operatori degli altri Stati dell'Unione Europea non residenti in Italia;

e) **per gli intermediari**, iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi del D.M. 03.06.2014 n. 120 per la Categoria 8, in classe adeguata alla gara per cui si partecipa ovvero iscrizione nei corrispondenti albi o registri per gli operatori degli altri Stati dell'Unione Europea non residenti in Italia; In particolare, vista la nota prot. n. 0011106 del 20.06.2019 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in caso di affidamento del presente appalto di servizi ad un intermediario, la disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. non si applica ai rapporti tra quest'ultimo in possesso della categoria 8 di iscrizione al suddetto Albo e gli operatori incaricati del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti. . A tal riguardo, l'intermediario aggiudicatario si obbliga a comunicare alla Struttura di missione nel modulo dichiarazioni da allegare alla documentazione di gara tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del servizio; l'intermediario aggiudicatario si obbliga a comunicare alla Committenza, sempre nel modulo dichiarazioni da allegare alla documentazione di gara, tra i suindicati sub-contrattanti, il soggetto a cui effettuare la materiale consegna del servizio e da individuarsi quale detentore del rifiuto.

f) **per i titolari di impianti recupero e/o smaltimento**, l'autorizzazione al recupero e/o smaltimento dei rifiuti per le quantità previste per la gara per cui si partecipa, sulla base della disciplina vigente nel territorio di insidenza dell'impianto e l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi del D.M. 03/06/2014 n. 120 per la Categoria 4

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice dei Contratti, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.

Alla gara possono partecipare i soggetti di cui ai punti d), e) ed f), in forma singola o associata, purché in possesso dei seguenti requisiti:

1) Per i trasportatori e gli intermediari di cui ai punti d) ed e) dovrà essere allegata copia del contratto o altro atto negoziale, anche unilaterale, con efficacia condizionata sospensivamente all'aggiudicazione ovvero risolutivamente alla mancata aggiudicazione, idoneo a costituire in capo all'impresa titolare dell'impianto di recupero o smaltimento l'obbligo nei confronti del concorrente a ricevere il quantitativo dei rifiuti oggetto della gara per il quale partecipa, in coerenza con il termine di adempimento previsto, espressamente attestando la capacità ricettiva dell'impianto.

2) Per i titolari di impianti di cui al punto f) dovrà essere allegata l'autorizzazione dell'impianto a ricevere la tipologia di rifiuti previsti in gara ,nonché dichiarazione del concorrente a ricevere il quantitativo dei rifiuti oggetto della gara, in coerenza con il termine di adempimento previsto, espressamente attestando la capacità ricettiva dell'impianto.

Art. 7.2 – Requisiti di capacità economica e finanziaria

a) aver realizzato, nel triennio 2017, 2018 e 2019 un fatturato minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili per servizi analoghi a quelli oggetto dell'affidamento, al netto dell'IVA, almeno pari all'importo posto a base d'asta, come di seguito dettagliato:

N. lotto	Luogo di esecuzione del servizio	Totale
1	STIR di Tufino (NA)	€ 2.443.144,66

Tale requisito è finalizzato a garantire una prestazione coerente rispetto al fabbisogno richiesto dalla stazione appaltante

b) La comprova dei requisiti economico-finanziari di cui alle precedenti lettere a) e b) è fornita, ai sensi dell'art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del Codice dei Contratti, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando;

c) Il fatturato specifico è comprovato mediante copia conforme delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte.

d) La dimostrazione del requisito di capacità economica e finanziaria di cui al presente punto può essere effettuata, in alternativa alla produzione della Dichiarazione Unico e Relativi Bilanci, mediante la produzione, di uno dei seguenti punti:

- copia conforme delle fatture attestanti l'importo e la tipologia del servizio effettuato (le fatture relative ai servizi effettuati a favore di Pubbliche Amministrazioni devono essere corredate di certificati o provvedimenti di avvenuta liquidazione rilasciati dalle Amministrazioni medesime; le fatture relative ai servizi effettuati a privati devono riportare l'indicazione dell'avvenuta quietanza);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal soggetto preposto, secondo il relativo Statuto, al controllo contabile della Società, attestante la misura e la tipologia del fatturato specifico;
- copia conforme di attestati o certificati di regolare esecuzione, rilasciati da Enti committenti, da cui si rilevi l'indicazione della tipologia del servizio effettuato e del fatturato specifico nel periodo di riferimento, allegando agli stessi la copia conforme delle relative fatture;
- altra idonea documentazione che non sia mera dichiarazione sostitutiva rilasciata dal concorrente.

a) Il requisito relativo al fatturato specifico è riferito a servizi svolti nel settore oggetto della presente gara negli ultimi tre esercizi, ovvero di recupero/smaltimento e trasporto del rifiuto, indipendentemente dalla tipologia dei rifiuti oggetto della procedura di gara.

b) Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività.

Art. 7.3 – Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale

a) Possesso di Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale di cui all'art. 87 del Codice dei Contratti conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in corso di validità per lo specifico settore oggetto dell'appalto, rilasciata da organismi accreditati;

b) Possesso di Certificazione del sistema di gestione ambientale di cui all'art. 87 del Codice dei Contratti conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001, in corso di validità per lo specifico settore oggetto dell'appalto, rilasciata da organismi accreditati.

Per le suindicate certificazioni:

- a. in caso di raggruppamenti, di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti. In caso di consorzi di cui all'art. 34 c.1 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, il requisito deve essere posseduto dal consorzio concorrente;
- b. in caso di consorzi stabili di cui all'art. 34 c.1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio ovvero dai consorziati esecutori;
- c. non possono essere oggetto di avvalimento, ai sensi della deliberazione dell'AVCP n.2 del 1° agosto 2012, secondo la quale la certificazione di qualità ISO 9001, non rientra all'interno dei requisiti oggettivi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che possono essere oggetto di avvalimento".

La comprova dei requisiti è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 87 del D.lgs. 50/2016, qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali

delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

Le certificazioni di sistema di qualità aziendale fornite da Accredia sono acquisite presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e rese disponibili attraverso il Sistema AVCPass; i certificati equivalenti, conformi a quanto disposto dall'art. 43 del Codice dei Contratti o la documentazione probatoria relativa all'impiego di misure equivalenti sono inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti.

Art. 7.4 – Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete; GEIE.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. d), e), f) e g), del Codice dei Contratti devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila e deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'art. **7.1 lett. a)** del presente disciplinare deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti relativi al fatturato minimo annuo di cui all'art. 7.2 lett. a) e lett. b) del presente disciplinare, devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Nel caso di raggruppamento detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Ogni componente del Raggruppamento deve possedere, in percentuale, un volume di fatturato globale almeno pari alla percentuale di partecipazione al raggruppamento.

I soggetti di cui all'art 45, comma 2 lett. B) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

–Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui **all'art. 7.1** del presente disciplinare, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 7.2 del presente disciplinare, ai sensi dell' Art 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett, c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati complessivamente in capo al consorzio.

Art..8- Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice dei Contratti, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice dei Contratti, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere

economico, finanziario e tecnico, di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) e c), del Codice dei Contratti avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali o morali, di cui all'art. 6 del presente disciplinare, nonché dei requisiti speciali di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva, di cui agli artt. 7.1 e 7.3 lett. a) del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice dei Contratti, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi, a sua volta, di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice dei Contratti, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice dei Contratti, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice dei Contratti.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice dei Contratti, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice dei Contratti, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, si procede a richiedere al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice dei Contratti, gli obblighi previsti dalla normativa anti-mafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Art..9- Subappalto

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'impresa aggiudicataria, in caso di ricorso al subappalto, dovrà depositare il contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'impresa aggiudicataria trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del citato decreto.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'impresa aggiudicataria deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'impresa aggiudicataria deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il Committente verifica l'effettiva applicazione della presente disposizione attraverso il DEC.

L'impresa aggiudicataria è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

Vista la nota prot. n. 0011106 del 20.06.2019 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in caso di affidamento del presente appalto di servizi ad un intermediario, la disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. non si applica ai rapporti tra quest'ultimo in possesso della categoria 8 di iscrizione al suddetto Albo e gli operatori incaricati del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti. . A tal riguardo, l'intermediario aggiudicatario si obbliga a comunicare alla Struttura di missione nel modulo dichiarazioni da allegare alla documentazione di gara tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del servizio; l'intermediario aggiudicatario si obbliga a comunicare alla Committenza, sempre nel modulo dichiarazioni da allegare alla documentazione di gara, tra i suindicati sub-contratti, il soggetto a cui effettuare la materiale consegna del servizio e da individuarsi quale detentore del rifiuto.

Art. 10 –Garanzia Provvisoria

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice dei Contratti, pari al 2% prezzo base della gara cui si partecipa ovvero altra percentuale ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice dei Contratti salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice dei Contratti.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice dei Contratti, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice dei Contratti, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice dei Contratti, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice dei Contratti, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice dei Contratti, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice dei Contratti. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice dei Contratti.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice dei Contratti civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice dei Contratti);
- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice dei Contratti civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice dei Contratti civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co. 1 del Codice dei Contratti o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato;
 - riportare l'autentica della sottoscrizione;
 - essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
 - essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice dei Contratti, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- in documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice dei Contratti ove segnali, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In tal caso l'importo della garanzia è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall'applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente:

$$C = C_b \times (1 - R_1) \times (1 - R_2) \times (1 - R_3) \times (1 - R_4)$$

dove:

C = garanzia

C_b = garanzia base

R₁ = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

R₂ = riduzione:

del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009;

oppure del 20% se l'offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001

R₃ = riduzione del 20% in caso di possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto della Convenzione stessa, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

R₄ = riduzione del 15% in caso di:

sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;

oppure un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

La garanzia provvisoria dovrà riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara, nonché del CIG.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice dei Contratti solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice dei Contratti si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Art.11 – Sopralluogo

Il sopralluogo sul sito di Battipaglia è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice dei Contratti, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo va inoltrata al R.U.P. entro e non oltre **le ore 12:00 del lunedì della settimana precedente al termine di consegna dell'offerta al seguente indirizzo mail struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it** e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni di martedì e giovedì.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno n. 2 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice dei Contratti, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandataro/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice dei Contratti.

Art.12 – Modalità di presentazione dell'offerta

Le offerte telematiche devono essere inoltrate, a pena di esclusione, entro e non oltre **le ore 13:00** del giorno 29 giugno 2020, tramite il portale delle gare, secondo la seguente procedura:

1. accedere all'AREA PRIVATA del portale, previa registrazione secondo quanto indicato all'art. 2.4 del presente disciplinare, mediante inserimento delle credenziali e cliccando su "ACCEDI";

2. cliccare sulla sezione “BANDI”;
3. cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “BANDI PUBBLICATI” (si aprirà l’elenco di tutti i bandi pubblicati);
4. cliccare sulla lente “VEDI”, situata nella Colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
5. visualizzare gli atti di gara con gli eventuali allegati (presenti nella sezione “ATTI DI GARA”) e gli eventuali chiarimenti pubblicati;
6. cliccare sul pulsante “PARTECIPA” per creare la propria offerta (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);
7. compilare la sezione “BUSTA DOCUMENTAZIONE”, allegando la documentazione amministrativa come richiesta all’art. 15 del presente disciplinare;
8. compilare la sezione “BUSTA TECNICA”, allegando la documentazione come richiesta all’art. 16 del presente disciplinare;
9. per la “BUSTA ECONOMICA” inserire nella sezione così denominata, a pena di esclusione; a. ribasso percentuale espresso, nell’apposito campo “Ribasso offerto” b. l’offerta economica formulata, secondo il modello offerta economica tenendo conto di quanto richiesto dall’art. 18 del presente disciplinare e la tabella riepilogativa dell’offerta; inoltre, in questa sezione dovrà essere compilato anche la relazione offerta tempo tenendo in conto di quanto richiesto dall’art.17 del presente disciplinare ed allegare la dichiarazione dei giorni complessivi offerti.
10. cliccare su INVIO, verificare la correttezza della propria offerta ed il corretto caricamento degli allegati nella maschera di riepilogo che apparirà a video, ed infine cliccare su CONFERMA per inviare la propria offerta: al termine dell’invio si aprirà una pagina riprodotte l’offerta inviata, completa di data di ricezione e protocollo attribuito dal sistema. E’ possibile stampare tale pagina cliccando sull’icona della stampante posta in alto a sinistra.
11. È sempre possibile verificare direttamente sul Portale il corretto invio della propria offerta seguendo la seguente procedura:
 - inserire i propri codici di accesso;
 - cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”;
 - cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC. COLLEGATI” in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
 - cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “OFFERTE” e visualizzare la propria OFFERTA.

Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l’offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato). Si evidenzia inoltre che, al fine di consentire una più facile consultazione all’operatore economico, nella sezione “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella BUSTA DOCUMENTAZIONE, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art.13 -Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice dei Contratti.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice dei Contratti) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice dei Contratti è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art.14 -Documentazione Amministrativa

Nella sezione denominata "BUSTA DOCUMENTAZIONE", l'operatore economico deve allegare i seguenti documenti.

Art. 15.1 – Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello A1 allegato al presente disciplinare deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale del concorrente ovvero dal procuratore con poteri di firma e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

♠ **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

♠ **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

♠ **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

✓ copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

✓ copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Art. 15.2 – DGUE

IL DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche:

- deve essere firmato digitalmente dal rappresentante legale del concorrente ovvero dal procuratore con poteri di firma;
- deve essere stato, previamente, compilato secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
- 6) (in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list") dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010, con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). [Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter, del Codice – cfr. art. 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, barrando direttamente la sezione «x» ovvero compilando quanto segue:

- o la sezione A, per dichiarare il possesso del requisito di cui all'art. 7.1 del presente disciplinare;
- o la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 7.2 del presente disciplinare;
- o la sezione C per dichiarare il possesso del requisito di cui all'art. 7.3 lett. d) del presente disciplinare;
- o la sezione D per dichiarare il possesso del requisito di cui all'art. 7.3 lett. e) del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- o nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- o nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- o nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Art. 15.3 – Dichiarazioni integrative
--

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, con le quali:

1. fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] attesta di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. fornisce i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. attesta la remuneratività dell'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - o delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

o di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

5. accetta il protocollo di legalità in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1agosto 2007 ed approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 8 settembre 2007 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della Legge 190/2012);

6. attesta di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione di Giunta Regionale n. 544 del 29 agosto 2017, reperibile sul BURC n. 74 del 9 ottobre 2017, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il predetto codice, pena la risoluzione del contratto;

7. **(per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”)** attesta di essere in possesso dell’autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

8. **(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale _____, codice fiscale _____, partita IVA _____;

indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 2.3 del presente disciplinare;

11. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto legislativo. Attesta di essere, altresì, informato, che i dati saranno trattati in attuazione dell’art. 125, paragrafo 4 lett. c), del Reg. (UE) n. 1303/2013, ai fini dell’individuazione degli indicatori del rischio di frode, attraverso un apposito sistema informatico fornito dalla Commissione Europea alle Autorità di Gestione del FSE.

13. **(per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento

non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni di cui al presente art. 14.3 devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente ovvero dal procuratore con poteri di firma.

Art.15.4 – Documentazione a corredo

Occorre, altresì, allegare i seguenti documenti firmati digitalmente dal rappresentante legale del concorrente ovvero dal procuratore con poteri di firma:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno fideiussoria, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
3. **(per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice)** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
5. documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7.2, del presente disciplinare;
6. documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7.3, del presente disciplinare;
7. dichiarazioni dei familiari conviventi, ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i..

Art.15.5 – Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

(Per i raggruppamenti temporanei già costituiti) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

(Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti) dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

- o copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- o dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre.

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica) copia

autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo

- o in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- o in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei-

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente punto devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente ovvero dal procuratore con poteri di firma.

Art. 15.6 – Dichiarazione relativa al protocollo di legalità

DICHIARAZIONE RELATIVA AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico. In caso di partecipazione in forma associata tale dichiarazione va resa da ogni impresa concorrente. In essa, con le modalità previste dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 devono essere rese, pena l'esclusione, tutte le dichiarazioni previste dal Modello A4 Protocollo Legalità con le modalità ivi indicate.

L'operatore economico concorrente con la presentazione della propria offerta dichiara di accettare, integralmente e senza riserva alcuna, le clausole contenute nel protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Campania con la Prefettura di Napoli.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara è, comunque, richiesta la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modello predisposto dal Committente che dovrà essere presentato secondo le modalità previste nella documentazione di gara.

Le dichiarazioni di cui al presente punto devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente ovvero dal procuratore con poteri di firma.

La documentazione amministrativa, di cui al presente articolo 15, deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Tecnica ed all'Offerta Economica.

Riepilogo del contenuto della Busta Amministrativa:

1. **DGUE**
 2. **Modello A1: Istanza di partecipazione**
 3. **Modello A2: Scheda identificativa del concorrente (tale modello andrà presentato da ciascuno degli operatori economici che costituiscono il concorrente)**
 4. **Modello A3: Dichiarazione sostitutiva dell'impresa concorrente**
 5. **Modello A4: Dichiarazione relativa al Protocollo di legalità**
 6. **Modello A6: Dichiarazione familiari conviventi**
 7. **Garanzia provvisoria (con eventuali certificazioni di qualità) ed Impegno (art. 10)**
 8. **PASS OE (art. 15.4)**
 9. **(Eventuale) Documentazione relativa all'avvalimento**
 10. **(Eventuale) Atto costitutivo per i Consorzi**
 11. **(Eventuale) Documentazione di cui all'art. 15.5 per i Raggruppamenti di Imprese.**
- N.B. Tutti i sopraelencati documenti devono essere firmati digitalmente**

ART. 16 – Busta offerta tecnica

La BUSTA “B- OFFERTA TECNICA”, a pena di esclusione, dovrà contenere l'offerta tecnica, redatta in lingua italiana e priva di riferimenti all'aspetto economico, costituita da una relazione sul servizio che intende offrire, che dovrà essere conforme a quanto richiesto nel presente disciplinare e del capitolato tecnico, relativa ai seguenti argomenti:

- 1) operazioni che l'operatore economico concorrente intende svolgere sui rifiuti;**
- 2) ubicazione degli impianti di destino;**
- 3) organizzazione del servizio.**

La relazione, costituita preferibilmente da massimo 10 facciate – formato A4 – ovvero 5 facciate – formato A4 – se stampate fronte/retro (non verranno considerate nel computo del numero totale delle facciate copertine, rilegature, eventuale indice e gli allegati), dovrà esprimere in modo completo e dettagliato le modalità e le caratteristiche del servizio che l'operatore economico concorrente intende offrire. La relazione di che trattasi andrà siglata su ogni pagina dal rappresentante legale dell'impresa concorrente o, in caso di concorrente riunito, dai rappresentanti legali delle imprese costituenti il raggruppamento. Sull'ultima pagina andrà/andranno apposta/e la/e firma/e e per esteso del/dei rappresentante/i dell'impresa/delle imprese concorrente/i.

La relazione dovrà contenere una tabella riepilogativa in cui sono dovranno essere indicati gli impianti di destino finali, la quantità di rifiuto conferita, e l'ubicazione nazionale o estero degli impianti e le operazioni svolte sui rifiuti come di seguito indicata.

Tabella Riepilogativa allegata alla Relazione

Nome dell'impianto di destino	Quantità di rifiuti conferiti (tonn.)	Localizzazione dell'impianto (ITALIA/ESTERO)	Operazione espletata sul rifiuto conferito ai sensi degli allegati C e D alla parte IV del D.Lgs.152/06 *
-------------------------------	---------------------------------------	---	---

Allegata alla relazione tecnica, l'offerente dovrà presentare copia delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di destinazione, attestante il tipo di attività svolta, la tipologia di matrici trattate e la capacità di trattamento autorizzata, unitamente ad un'apposita dichiarazione dei gestori degli impianti di impegno a smaltire e/o recuperare il rifiuto, indicandone le quantità. **Qualora l'offerente non coincida con il gestore dell'impianto lo stesso dovrà allegare i contratti preliminari tra i promittenti gestori e il promissario offerente con cui i primi si impegna, qualora l'offerente si aggiudichi la gara, a stipulare contratto per lo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti presso il proprio impianto, per le quantità indicate nell'offerta.**

E' possibile espletare operazioni in R13 e D15 in impianti diversi dagli STIR iniziali unicamente finalizzate alle operazioni di logistica purché gli impianti di destino finali siano univocamente individuati in fase di gara. Si specifica, comunque, che nella valutazione del punteggio relativo al criterio T.2 dell'offerta tecnica si terrà conto della localizzazione dell'impianto di destino finale.

ART. 17 – Relazione offerta tempo

Nella sezione “Busta Economica” del portale dovrà essere compilata una “Relazione Offerta Tempo” che, a pena di esclusione, dovrà contenere una descrizione, con cronoprogramma allegato, dalla quale emerga la riduzione che l'impresa intende offrire rispetto al tempo posto a base d'asta (120 gg. naturali e consecutivi) ed il flusso giornaliero di prelievo dei rifiuti. La relazione dovrà chiudersi con la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa con i giorni complessivamente offerti. Non saranno ammesse offerte in aumento e sarà vincolante anche il flusso giornaliero dichiarato.

La valutazione dei tempi di esecuzione è così determinata:

$$V(a) = 40 \times (T(a) / T_{\max})$$

dove:

$V(a)$ = valore del coefficiente del concorrente a);

$T(a)$ = è la riduzione percentuale sui tempi di esecuzione lavori proposta dal concorrente (a)

T_{max} = è la percentuale massima di riduzione sui tempi di esecuzione lavori, fra tutte le offerte formulate dai vari concorrenti.

ART. 18 – Busta offerta economica

La BUSTA “D- OFFERTA ECONOMICA”, a pena di esclusione, dovrà contenere il MODELLO OFFERTA ECONOMICA, sul quale, sulla scorta della modalità di esecuzione del servizio indicata dal concorrente, andrà indicato:

- a. Il prezzo complessivo offerto complessivo e incondizionato corrispondente al RIBASSO PERCENTUALE, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze inclusi nel prezzo complessivo offerto. Verranno prese in considerazione fino a DUE cifre decimali.
- b. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c. la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti.

In aggiunta al modello offerta economica dovrà essere allegata una tabella riepilogativa dei costi nella quale dovrà essere indicata:

- in caso di trasporto via terra:

- a.1** il prezzo, €/Ton, relativo al solo servizio di trasporto in ambito nazionale e/o comunitario del rifiuto su idoneo automezzo per il trasferimento dello stesso dagli S.T.I.R. all'impianto di destinazione finale;
- b.1** il prezzo, €/Ton, relativo al solo servizio di recupero/smaltimento del rifiuto, presso l'impianto finale;
- c.1** le spese generali, €/Ton;
- d.1** il prezzo totale, €/Ton;

- in caso di trasporto via nave o via treno o misto:

- a.1 il prezzo, €/Ton, relativo al solo servizio di trasporto del rifiuto su idoneo automezzo per il trasferimento dello stesso dagli S.T.I.R. al punto del suo caricamento (porto o scalo merci ferroviario);
- b.1 (ove necessario) il prezzo, €/Ton, relativo al solo servizio di caricamento del rifiuto sul mezzo individuato dal concorrente per il trasferimento via nave o via treno dello stesso;
- c.1 il prezzo, €/Ton, relativo al solo servizio di trasporto del rifiuto sul mezzo individuato dal concorrente per il trasferimento via mare o via treno dello stesso fino alla destinazione intermedia individuata dal concorrente;
- d.1 (ove necessario) il prezzo, €/Ton, relativo al solo servizio di scaricamento del rifiuto dal mezzo individuato dal concorrente per il trasferimento via mare o via treno dello stesso;

e.1 (ove necessario) il prezzo €/Ton, relativo al solo servizio di trasporto dalla destinazione intermedia (porto, stazione, etc.) individuata dall'impresa concorrente all'impianto finale di recupero/smaltimento del rifiuto;

f.1 il prezzo, €/Ton, relativo al solo servizio di recupero/smaltimento del rifiuto;

g.1 le spese generali, €/Ton;

h.1 il prezzo totale, €/Ton.

L'importo totale offerto per il servizio oggetto dell'appalto ed il relativo ribasso percentuale, indicati del modello offerta economica, rappresentano gli unici elementi valevoli per la valutazione dell'offerta economica

L'indicazione dei prezzi unitari di cui alle suddette lettere da a.1 a d.1 per il trasporto via terra, ovvero dalla lettera a.1 a h.1 per il trasporto via nave, via treno o misto **non saranno oggetto di valutazione**, ma sono comunque obbligatorie. Il concorrente è, dunque, tenuto alla compilazione dell'elenco dei prezzi unitari, pena l'esclusione dell'offerta.

I prezzi unitari indicati per le singole prestazioni, utilizzati dal concorrente per il calcolo dell'importo totale offerto, ancorché senza valore ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, sono vincolanti per la contabilizzazione del servizio.

Le imprese concorrenti dovranno indicare, all'interno del MODELLO OFFERTA ECONOMICA, gli oneri specifici (o aziendali) per la sicurezza ed il costo della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. A tal proposito si evidenzia che il costo del personale indicato non può essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il Committente, relativamente ai costi della manodopera, procederà prima dell'aggiudicazione a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Non saranno prese in considerazione, e quindi saranno escluse dalla procedura di gara, le offerte presentate in maniera difforme rispetto a quanto più sopra previsto.

Non saranno ammesse offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.

L'importo totale offerto per il servizio oggetto dell'appalto dovrà comprendere e compensare tutti gli oneri necessari all'esecuzione dello stesso, tutto incluso e nulla escluso.

L'importo totale offerto per il servizio oggetto dell'appalto rimarrà invariato, indipendentemente da qualsiasi eventualità, per tutta la durata dello stesso.

L'impresa aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per qualsiasi sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Art.19 -Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con esclusione delle offerte in aumento.

L'offerta presentata dagli operatori economici sarà valutata assegnando un punteggio massimo pari a 100, computato come di seguito descritto:

- offerta tecnica: punteggio massimo 40
- offerta tempo: punteggio massimo 40;
- offerta economica: punteggio massimo 20.

L'offerta tecnica sarà valutata sulla base dei criteri di valutazione, e loro fattori ponderali e coefficienti per l'attribuzione del punteggio, meglio specificati ai paragrafi successivi.

L'offerta tempo sarà valutata in funzione della relazione presentata dall'impresa con cronoprogramma allegato dalla quale emerga il tempo complessivo che l'impresa intende offrire rispetto ai 120 gg. posti a base d'asta ed il flusso giornaliero di prelievo dei rifiuti. La relazione dovrà chiedersi con la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa con i giorni complessivamente offerti. Non saranno ammesse offerte in aumento e sarà vincolante anche il flusso giornaliero dichiarato.

L'offerta economica sarà valutata sulla base del ribasso corrispondente all'importo totale offerto per l'esecuzione del servizio.

Art.19.1 - Valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio massimo di 40 punti sarà attribuito sulla base di due criteri motivazionali:

- il criterio T.1 - Relativo alle operazioni espletate sui rifiuti prelevati: max 20 punti;
- il criterio T.2 - Relativo alla distanza degli impianti di destino: max 20 punti.

1) Relativamente al requisito T.1 viene considerata migliore l'offerta tecnica che preveda modalità di recupero (R)rispetto alle modalità di smaltimento (D) secondo la seguente formulazione:

$$a) \quad T1=20 \cdot (Pr)/\text{peso complessivo dei rifiuti (tonn.)}$$

dove Pr è il peso complessivo dei rifiuti inviati a recupero.

2) Relativamente al requisito T.2 viene considerata migliore l'offerta tecnica che prevede il conferimento dei rifiuti prelevati negli STIR verso impianti localizzati in Italia o all'Esterno secondo il seguente criterio:

Per le quantità conferite in Italia = 20 punti;
Per le quantità conferite all'Estero = 10 punti;

il punteggio sarà assegnato secondo la formula:

$$Pd1 \times 20 + Pd2 \times 10 / P_{tot}$$

dove:

Pd1 è la quantità di rifiuto in tonnellate conferita in impianti localizzati in Italia;

Pd2 è la quantità di rifiuto in tonnellate conferita in impianti localizzati all'estero;

Ptot è la quantità di rifiuti complessiva.

Non è prevista la riparametrazione dei punteggi totali.

Art.19.2 - Valutazione dell'offerta tempo

La valutazione dei tempi di esecuzione (max 40 punti) è così determinata:

$$F1=40 \cdot (Ti/T_{max});$$

dove Ti è il ribasso temporale offerto in numero di giorni in diminuzione dal concorrente iesimo rispetto a quali posti a base d'asta (120 gg. naturali e consecutivi) per l'esecuzione del servizio e Tmax è il massimo dei ribassi temporali offerti dai concorrente partecipanti.

Il numero di giorni complessivi offerti deriverà da un cronoprogramma dal quale emerga il tempo complessivo che l'impresa intende offrire rispetto ai giorni posti a base d'asta considerando i flussi giornalieri di prelievo dei rifiuti.

Art.19.3 - Valutazione dell'offerta economica

Per l'attribuzione del punteggio relativo l'Offerta economica (max 20punti) si utilizzeranno le seguenti formule:

$E_i = 20 * (0,9 * R_i / R_{soglia})$ se R_i minore o uguale a R_{soglia}

$E_i = 20 * (0,9 + (1-0,9) * (R_i - R_{soglia}) / (R_{max} - R_{soglia}))$ se R_i maggiore di R_{soglia}

dove:

R_i è il ribasso offerto dal concorrente i -esimo

R_{max} è il ribasso massimo offerto

R_{soglia} è la media dei ribassi offerti

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, saranno usate le prime due cifre decimali, con la precisazione che la seconda cifra decimale sarà arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Art.19.4 – Punteggio totale

L'attribuzione dei punteggi alle singole offerte avverrà sommando i punteggi ottenuti per ogni singolo elemento di valutazione dell'offerta stessa. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio totale più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i criteri di cui sopra. In caso di parità di punteggio complessivo l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in sede di valutazione dell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Art. 20- Svolgimento operazioni di gara: Apertura della Busta A “Documentazione amministrativa” - Verifica della Documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 30 giugno 2020 alle ore 10:00 presso la sede dell'U.S. “Centrale Acquisti” – Via Metastasio, 25/29 – 80125 - Napoli e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o giorno successivo, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sul portale delle gare, almeno tre prima della data fissata.

Parimenti, le sedute pubbliche successive saranno comunicate ai concorrenti tramite il portale gare, almeno tre giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara, istituito ad hoc, procederà, nella prima seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse siano composte di Documentazione Amministrativa ed Offerte Tecnica ed Economica è riscontrata dalla presenza nel sistema telematico delle offerte medesime. Successivamente, il seggio di gara procederà a:

- a) apertura della Busta Documentazione Amministrativa, controllandone la completezza del contenuto nonché la conformità a quanto richiesto dal presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso amministrativo di cui all'art. 12 del presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Art. 21- Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del codice, a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Art.22- Apertura delle buste "TECNICA" ed "ECONOMICA"

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta economica contenente anche l'offerta tempo e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritti nei paragrafi precedenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione valuterà l'offerta economica espletando la relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritti nei paragrafi precedenti.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice dei Contratti, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al seggio di gara che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice dei Contratti - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice dei Contratti, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice dei Contratti, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Art.23-Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere, contemporaneamente, alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede, a mezzo PEC, al concorrente la presentazione, con analoga modalità, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto eventuale della Commissione giudicatrice, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro non superiore a 7 giorni.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi dell'art. 24 del presente disciplinare.

Art.24- Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione giudicatrice – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo all'U.S. "Centrale Acquisti" tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice dei Contratti.

Si potrà dare luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e vantaggiosa per la stazione appaltante, purché migliorativa delle condizioni poste a base di gara.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice dei Contratti, sull'offerente risultato primo in graduatoria.

Prima dell'aggiudicazione, l'U.S. "Centrale Acquisti", ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice dei Contratti, richiede al concorrente risultato primo in graduatoria di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice dei Contratti, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice dei Contratti. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'U.S. "Centrale Acquisti" prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5 lett. d), del Codice dei Contratti.

L'U.S. "Centrale Acquisti", previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice dei Contratti, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'U.S. "Centrale Acquisti" procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'U.S. "Centrale Acquisti" aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice dei Contratti, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario, automaticamente, al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e, comunque, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Per i concorrenti in possesso della sola domanda di iscrizione alla "white list", trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, la Struttura di Missione per la rimozione dei RSB procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice dei Contratti, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice dei Contratti.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 34, comma 35, della legge n. 221/2012 saranno posti a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici le spese relative alla pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani e, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tali oneri devono essere versati alla stazione appaltante entro 60 gg. dall'aggiudicazione dell'appalto.

Per il presente bando tali spese sono preventivamente quantificate in € 6.000,00 (seimila).

Sarà cura della stazione appaltante comunicare all'aggiudicatario gli importi definitivi che dovranno essere rimborsati, nonché le relative modalità di effettuazione dei versamenti.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La stazione appaltante si riserva, comunque, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente procedura di gara e/o di non procedere all'aggiudicazione, qualora sussistano o sopravvengano motivi di interesse pubblico, ovvero per circostanze sopravvenute, ovvero ancora per propria decisione discrezionale e insindacabile. In tal caso nulla sarà dovuto alle imprese concorrenti.

Art.25 - Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo **espressamente esclusa la compromissione in arbitri.**

Art.26- Trattamento dei dati sensibili

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Art.27-Disposizioni finali e rinvio

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

Per tutto quanto non previsto specificatamente nel bando, nel presente disciplinare, nel capitolato d'appalto e dai relativi allegati, si fa espresso rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, comunitaria, nazionale e regionale.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice dei Contratti l'importo posto a base di gara i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari € 211.992,00 [duecentoundicimilanovecentonovantadue/00]-